



CASSA EDILE  
VERONA

Verona 02/01/2014

Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI  
Loro Sedi

**E.V.R. – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE ANNO 2013 - Premio produttività di settore territoriale ed aziendale - Accordo sindacale 14 dicembre 2012 di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 – Istruzioni per l'anno 2013**

Nella ns. del 18 gennaio 2013, avevamo informato dell'accordo sindacale firmato in data 14 dicembre 2012 tra Ance Verona e le Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori di rinnovo del contratto collettivo di lavoro per la provincia di Verona 12 dicembre 2006 (già reperibile sul sito internet di Ance Verona – [www.anceverona.it](http://www.anceverona.it) e della Cassa Edile di Verona – [www.ceverona.it](http://www.ceverona.it)), che ha previsto la regolamentazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Verona e a livello aziendale così come previsto dall'accordo nazionale 19 aprile 2010 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 giugno 2008.

Con apposito verbale sottoscritto in data 18 dicembre 2013, Ance Verona, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil provinciali hanno verificato l'andamento degli indicatori/parametri provinciali ed hanno previsto l'erogabilità dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2013.

A seguito di tale verifica positiva, le imprese ***dovranno corrispondere*** gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), ***solo a condizione che***, a livello aziendale, nella comparazione del ***triennio di riferimento 2011-2010-2009 con il triennio precedente 2010-2009-2008, risultino pari e/o positivi entrambi o almeno uno dei seguenti indicatori/parametri aziendali (per i vari anni il periodo da considerare è quello da gennaio a dicembre)***:

- ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili anche diverse dalla Cassa Edile di Verona;

- volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

Si riporta di seguito gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) stabiliti dall'accordo provinciale 14 dicembre 2012 che l'impresa dovrà erogare ***solo qualora dal raffronto dei due indicatori/parametri aziendali nel triennio di riferimento 2011-2010-2009 rispetto al triennio precedente 2010-2009-2008 risultino entrambi pari e/o positivi***:

7° livello – Quadro	0,148
7° livello	0,148
6° livello	0,133
5° livello	0,111
4° livello	0,103
3° livello	0,096
2° livello	0,086
1° livello	0,074

**Qualora solo uno dei indicatori/parametri aziendali risulti pari e/o positivo nel confronto triennale**, l'impresa provvederà ad erogare l'E.V.R. esclusivamente **nella misura oraria del 50%**:

7° livello – Quadro	0,074
7° livello	0,074
6° livello	0,067
5° livello	0,056
4° livello	0,052
3° livello	0,048
2° livello	0,043
1° livello	0,037

L'impresa **non sarà tenuta a corrispondere** alcun importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R) qualora, dalla comparazione dei suddetti trienni le variazioni dei 2 indicatori/parametri aziendali **siano entrambe negative**.

**Le imprese con solo impiegati**, l'indicatore/parametro aziendale, sostituito delle ore denunciate alla Cassa Edile di Verona, sarà rappresentato dalle **ore ordinarie lavorate dagli impiegati e dagli apprendisti impiegati** nel triennio di riferimento 2011-2010-2009 rispetto al triennio precedente 2010-2009-2008 rilevabili dalle registrazioni sul libro unico.

Come previsto dall'accordo provinciale, ai fini dell'erogazione l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), **si deve considerare comunque positiva**, la variazione dell'indicatore/parametro aziendale che, dal raffronto del triennio di riferimento 2011-2010-2009 rispetto al triennio 2010-2009-2008, **si attesti su una percentuale negativa non superiore al 5%**.

La Cassa Edile di Verona metterà a disposizione nei prossimi giorni ad aziende e consulenti, sul proprio sito internet ([www.ceverona.it](http://www.ceverona.it)), nell'area ad accesso riservato, l'informazione relativa alle ore relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alla Cassa Edile di Verona distinte tra il triennio di riferimento 2011-2010-2009 rispetto al triennio 2010-2009-2008 per permettere alla verifica immediata della presumibile positività o negatività di uno degli indicatori/parametri aziendali. **Occorre fare attenzione però che, i dati forniti dalla Cassa Edile di Verona sono parziali, in quanto per una situazione definitiva è necessario aggiungere anche le ore denunciate dalle imprese in regime di trasferta alle altre Casse Edili diverse da quella di Verona.**

Le modalità tecniche per l'accesso saranno reperibili direttamente sul sito internet della Cassa.

L'impresa, per la **determinazione complessiva del premio per l'anno 2013 da erogare a livello aziendale** per operai ed impiegati ed apprendisti operai ed apprendisti impiegati, una volta verificata l'eventuale positività di uno o entrambi i parametri, dovrà **moltiplicare l'importo orario** stabilito a livello provinciale (vedi tabelle sopra riportate) **per le ore ordinarie lavorate ed equiparate** (per equiparate si intendono solamente le ore di partecipazione durante l'orario di lavoro

a corsi di formazione a cui il lavoratore è stato comandato e le ore di infortunio sul lavoro) **dal mese di gennaio 2013 al mese di dicembre 2013.**

L'importo complessivo del premio dovrà essere erogato con la **retribuzione relativa al mese di gennaio 2014.**

Le imprese costitutesi negli anni 2012, 2011 e 2010, non sussistendo valori annuali richiesti per un raffronto dei parametri aziendali nei termini in precedenza indicati, dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria del 50% dell'importo orario indicato nella seconda tabella.

Si pone l'attenzione per **le imprese che erogheranno parzialmente o non erogheranno l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)** causa variazione negativa di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali, **dovranno rendere un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento e alla Cassa Edile di Verona.** Tale dichiarazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2014.

Ance Verona e la Cassa Edile di Verona pubblicheranno sul proprio sito internet una bozza di dichiarazione sul non raggiungimento dei parametri. Tale comunicazione dovrà essere inviata tramite Fax oppure tramite posta elettronica:

-Ance Verona Costruttori Edili: fax n. 045-8010650 [collegiocostruttori@ancevr.it](mailto:collegiocostruttori@ancevr.it);  
-Cassa Edile di Verona: fax n. 045-8006845 – [sabrina.squaranti@ceverona.it](mailto:sabrina.squaranti@ceverona.it)

L'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., non è computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto e non è computabile ai fini del versamento dei contributi ed accantonamenti alla Cassa Edile.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) in quanto erogazione derivante da contratto collettivo di 2° livello collegata ad indicatori di efficienza, competitività, produttività potrà beneficiare sia della detassazione che dello sgravio contributivo nei limiti e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**IL DIRETTORE**

(G. Sartea)

